



Prefettura U.T.G di PADOVA

Piazza Antenore n.3 35100 tel. 049833501

Fascicolo n. 3838/2021 Area III

VISTO l'art. 4 del D.L. 20.06.2002, n. 121, convertito con modificazioni dalla legge 01.08.2002, n. 168, recante disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale;

VISTO l'articolo 25 della L. 29.07.2010, n. 120;

TENUTO CONTO che, ai sensi del comma 2 del citato art. 4, il Prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, o singoli tratti di esse, su cui utilizzare od installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento stabilite dagli artt. 142 e 148 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni (N.C.D.S.);

RILEVATO che per l'individuazione di dette strade, o di singoli tratti di esse, occorre tener presente gli indicatori di cui al menzionato comma 2 del ripetuto art. 4, relativi al tasso di incidentalità, alle condizioni strutturali e piane altimetriche nonché al traffico, per cui non sia possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all'incolumità degli agenti operanti nonché degli stessi soggetti controllati;

VISTA l'istanza presentata dal Comando Polizia Locale di San Pietro in Gù in data 09/03/2021 volta a utilizzare ovvero installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico nella tratta SS n. 53 "Postumia" al km 11+000 (misurazione della velocità dei veicoli in direzione Treviso) e al Km 10+020 (misurazione della velocità dei veicoli in direzione Vicenza) al fine di contrastare fenomeni legati all'eccessiva velocità dei veicoli;

RICHIAMATA la Direttiva del Ministro dell'Interno n. 300/A/5620/17/144/5/20/3 del 21/07/2017 e successive integrazioni;

CONSIDERATO che con la predetta nota del 09/03/2021 il Comando Polizia Locale di San Pietro in Gù ha rappresentato che la tratta della SS n. 53 "Postumia" ricadente all'interno del territorio comunale di San Pietro in Gù che va dal Km 9+300 al Km 12+880, risulta pericolosa e soggetta a rischi di alta incidentalità;

CONSIDERATO che il tratto in questione, parallelo alla rete ferroviaria Vicenza-Treviso, si caratterizza per la presenza di tre incroci a raso con semaforo temporizzato, il primo in corrispondenza del Km 10+000 e il secondo in corrispondenza del Km 11+100, con la presenza di un impianto di rifornimento di benzina e di un passaggio a livello il cui attraversamento è particolarmente pericoloso nei periodi di inattività del semaforo, in quanto il flusso veicolare si caratterizza per la consistenza durante tutto l'arco della giornata, in particolare per gli studenti che devono attraversare detto incrocio a raso per dirigersi verso il centro del paese;

CONSIDERATO che il terzo incrocio, in corrispondenza del Km 11+870, è in vicinanza di una zona residenziale a nord, della stazione ferroviaria a sud, di accessi diretti ad attività commerciali a sud in entrambi i sensi di marcia e che l'attraversamento è ancora più pericoloso nei periodi di inattività del semaforo per via della mancanza di un attraversamento protetto dalla SS53 da via Tasca a via Marconi per gli utenti che si recano presso la stazione FS per motivi di lavoro o di studio e così pure in direzione opposta per gli studenti che si spostano dalle proprie abitazioni site nella frazione di Barche verso il centro di San Pietro in Gu in bicicletta utilizzando il sottopassaggio che si connette alla SS n.53 Postumia e alla stazione FS, ma non a via Tasca;

RILEVATO che il tracciato della SS n. 53 "Postumia" è prevalentemente pianeggiante ed è causa di eccessive velocità che producono pericoli e rischi di incidenti stradali, tale che la velocità massima consentita lungo tutto il tratto di competenza è di 70 Km/h e che spesso del tutto disattesa, specialmente nelle fasce orarie nelle quali gli impianti semaforici temporizzati ivi presenti non sono attivi;

RILEVATO, ancora, che in considerazione del flusso veicolare e della geometria stradale è impossibile procedere al fermo in sicurezza dei veicoli per mancanza di spazi idonei allo scopo, per la tipologia dei veicoli che transitano lungo la tratta che si caratterizza per la presenza di autoveicoli, ma soprattutto di mezzi pesanti di notevoli dimensioni (autoarticolati ed autotreni) che possono creare ostacolo alla visuale dei guidatori che spesso li sorpassano nonostante il divieto;

RILEVATO, altresì, che per quanto concerne il tasso di incidentalità nel tratto di statale considerato, in 10 anni (dal 2009 al 2019), si contano 68 incidenti stradali con 5 morti e 127 feriti, a fronte del molto minore tasso di incidentalità riscontrato nelle strade provinciali e comunali che attraversano il Comune di San Pietro in Gù e che dall'analisi dei dati riportati si evince che la maggioranza degli incidenti sono causati dall'eccesso di velocità, ragion per cui viene chiesta, pertanto, l'installazione di dispositivi fissi nel tronco stradale dal Km 9+300 al Km 11+100 della S.S. n. 53 "Postumia" previo inserimento di detto tronco nell'elenco delle di cui all'art. 4 del D.L. 121/2002 convertito in Legge 168/2002;



Prefettura U.T.G di PADOVA
Piazza Antenore n.3 35100 tel. 049833501

CONSIDERATO che con nota n. 220.15 del 10/07/2021 la Polizia Stradale per il Veneto sezione di Padova ha espresso parere favorevole all'installazione dell'apparecchiatura per il controllo della velocità prospettata dal Comando Polizia Locale di San Pietro in Gù, ritenendo che non vi siano dubbi circa la effettiva difficoltà nel procedere al fermo del veicolo per la contestazione immediata nel rispetto delle condizioni di sicurezza degli operatori e dei conducenti, e ritenendo che il fenomeno infortunistico possa essere considerato significativo, se posto in relazione alla tipologia della strada;

CONSIDERATO che l'ANAS s.p.a., Ente proprietario della strada, ha espresso il proprio nulla osta all'installazione dei dispositivi tecnici di cui sopra con nota prot. n.CDG-0680452 del 27.10.2021, precisando che la richiesta di installazione deve essere corredata da uno specifico progetto seguendo talune prescrizioni (installazione di idonea barriera di sicurezza, ubicazione del manufatto ad una distanza compatibile con la larghezza operativa della barriera di sicurezza, installazione di idonea segnaletica verticale di indicazione, collegamento delle apparecchiature alla rete elettrica e/o di telecomunicazioni senza che venga arrecato danno o pregiudizio alla sede stradale) nel rispetto della circolare Anas CDG-9309-P del 22/01/2007, e specificando che l'installazione della postazione al Km 10+020 richiede la chiusura dell'accesso del distributore di benzina su via Silvio Pellico;

TUTTO CIO' PREMESSO E VALUTATO;

DECRETA

nel tratto di strada di seguito indicato, individuato ai sensi della normativa succitata, è consentito utilizzare ovvero installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 N.C.D.S.;

POSTAZIONI NEL TRATTO S.S. N. 53 "POSTUMIA DAL KM 9+300 AL KM 11+100:
AL KM 10+020 IN DIREZIONE VICENZA
AL KM 11+000 IN DIREZIONE TREVISO

A cura del Comando Polizia Locale di Federazione dei Comuni del Camposampierese, d'intesa con l'A.N.A.S., dovrà essere installata idonea segnaletica e dovrà essere data debita informazione agli utenti nel rispetto della normativa vigente.

Padova 12 maggio 2022

LS/sp

LS SP

IL PREFETTO
R. Grassi